

A.2

STUDIO LEGALE
AVV. VINCENZINA SALVATORE
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

SI NOTIFICHI OGGI
21.04.2016

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Per i Sig.ri

1. AIELLO PIETRO, nato a PALERMO (PA), il 04/04/1972, C.F. LLAPTR72D04G273S;
2. BARBARO MARCELLA, nata a PALERMO (PA), il 08/01/1975, C.F. BRBMCL75A48G273M;
3. BASILE TONILARIO, nato a ACQUARICA DEL CAPO (LE), il 06/09/1965, C.F. BSLTLR65P06A042G;
4. BONIFACIO LUIGI MARIA ANDREA, nato a MAZZARINO (CL), il 25/12/1962, C.F. BNFLMR62T25F065N;
5. BRAGA GIULIO, nato a VIBO VALENTIA (VV), il 17/03/1974, C.F. BRGGLI74C17F537C;
6. CARUSO SERGIO, nato a BONITO (AV), il 03/06/1969, C.F. CRSSRG69H03A975Z;
7. CASALICCHIO MAURO, nato a ADRIA (RO), il 07/02/1966, C.F. CSLMRA66B07A059I;
8. CERUTI ALESSIA, nata a SASSUOLO (MO), il 18/06/1975, C.F. CRTLSS75H58I462M;
9. CIFERNI ROBERTO, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), il 26/11/1968, C.F. CFRRRT68S26H769J;
10. CIOTOLA MAURIZIO, nato a NAPOLI (NA), il 14/01/1977, C.F. CTLMRZ77A14F839A;
11. CONIGLIONE SALVATORE GIUSEPPE, nato a CATANIA (CT), il 09/10/1969, C.F. CNGSVT69R09C351R;
12. CONTANGELO NICOLA, nato a PAGANI (SA), il 21/03/1970, C.F. CNTNCL70C21G230W;
13. CORALLO FRANCESCO, nato a RAGUSA (RG), il 18/01/1972, C.F. CRLFNC72A18H163J;
14. CORRAO ALESSANDRA, nata a PALERMO (PA), il 14/07/1974, C.F. CRRLSN74L54G273A;
15. CRITESI DANIELE, nato a PALERMO (PA), il 14/09/1974, C.F. CRTDNL74P14G273Z;
16. CUCUZZA DANIELA, nata a CARINI (PA), il 28/04/1973, C.F. CCZDNL73D68B780N;
17. CURTI NADIA, nata a REGGIO EMILIA (RE), il 18/06/1974, C.F. CRTNDA74H58H223J;
18. D'AQUINO RAFFAELA, nata a POMPEI (NA), il 14/05/1977, C.F. DQNRFL77E54G813I;
19. DADAMO PIERLUGI, nato a MESAGNE (BR), il 19/08/1968, C.F. DDMPLG68M19F152B;
20. DALLA BETTA MICHELA, nata a PIEVE DI SOLIGO (TV), il 21/06/1968, C.F. DLLMHL68H61G645Q;
21. DI GIACINTO ANTONELLA, nata a CASERTA (CE), il 18/06/1969, C.F. DGCNNL69H58B963G;
22. DI NATALE SALVATORE, nato a SIRACUSA (SR), il 05/01/1970, C.F. DNSTVT70A05I754V;
23. DISTANTE ANTONELLO, nato a CORRIDONIA (MC), il 11/10/1976, C.F. DSTNNL76R11D042Y;
24. FARENGA LUCA, nato a ROMA (RM), il 27/12/1977, C.F. FRNL77T27H501H;
25. FRASCA CLAUDIO, nato a CALTAGIRONE (CT), il 06/06/1976, C.F. FRSCLD76H06B428H;
26. GALARDI MARIACRISTIANA, nata a PRATO (PO), il 15/08/1974, C.F. GLRMCR74M55G999A;
27. GIAQUINTO GINA, nata a BENEVENTO (BN), il 21/06/1978, C.F. GQNGNI78H61A783J;
28. INGORDINI IVANA, nata a NAPOLI (NA), il 01/07/1971, C.F. NGRVNI71L41F839B;
29. LI CASTRI FRANCESCA, nata a PALERMO (PA), il 13/01/1972, C.F. LCSFNC72A53G273Y;
30. LONGOBARDI FRANCESCO, nato a CAVA DEI TIRRENI (SA), il 25/09/1969, C.F. LNGFNC69P25C361M;
31. MALFATTI ANTONIA, nata a MILANO (MI), il 29/09/1968, C.F. MLFNTN68P69F205C;
32. MANGHI MARTINO, nato a TORINO (TO), il 27/04/1965, C.F. MNGMTN65D27L219N;
33. MARINANGELI GIANLUIGI, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), il 08/09/1976, C.F. MRNGLG76P08H769L;
34. MARRONE ACCURSIO, nato a PALERMO (PA), il 23/04/1969, C.F. MRRCRS69D23G273G;
35. MARTORINA ROSSANA, nata a RAGUSA (RG), il 16/10/1977, C.F. MRTRSN77R56H163H;

36. MATTIUSI GIANMARCO, nato a GEMONA DEL FRIULI (UD) il 28/11/1972, C.F. MTTGMR72S28D962X;
37. MONTEFORTE ERIKA, nata a SIRACUSA (SR), il 30/06/1971, C.F. MNTRKE71H70I754U;
38. MONTI ROBERTA, nata a CANTÙ (CO), il 26/07/1971, C.F. MNTRRT71L66B639Q;
39. MORRONE GIUSEPPE CRISTIAN, nato a COSENZA (CS), il 07/10/1977, C.F. MRRGPP77R07D086N;
40. PANINI ILENIA, nata a MODENA (MO), il 24/07/1974, C.F. PNNLNI74L64F257R;
41. PETTI ANTONIO, nato a NOCERA SUPERIORE (SA), il 29/08/1972, C.F. PTTNTN72M29F913O;
42. PICONE MARIA, nata a CARINI (PA), il 27/09/1977, C.F. PCNMRA77P67B780S;
43. PIERVERGILI DANIELE, nato a ROMA (RM), il 07/06/1973, C.F. PRVDNL73H07H501I;
44. PISCITELLI ROBERTO, nato a ROMA (RM), il 26/06/1965, C.F. PSCRRT65H26H501O;
45. PLACINO ODOARDO, nato a NAPOLI (NA), il 26/03/1972, C.F. PLCDRD72C26F839S;
46. PRIULLA FLAVIO, nato a ERICE (TP), il 11/07/1975, C.F. PRLFLV75L11D423Y;
47. RAMUNNI LUIGI, nato a MODENA (MO), il 06/07/1974, C.F. RMNLGU74L06F257C;
48. SALERNO ROSARIO, nato a PALERMO (PA), il 04/11/1977, C.F. SLRRSR77S04G273R;
49. SAVOCA MICHELE, nato a PALERMO (PA), il 21/06/1976, C.F. SVCMHL76H21G273P;
50. SORRENTINO ILIC, nato a FIRENZE (FI), il 07/08/1978, C.F. SRRLCI78M07D612P;
51. SPINA ANGELO, nato a MILANO (MI), il 22/03/1973, C.F. SPNNGI73C22F205L;
52. STOPPIGLIA EVELIN, nata a BASSANO DEL GRAPPA (VI), il 05/09/1978, C.F. STPVLN78P45A703L;
53. STRIANESE AUGUSTO, nato a CAGLIARI (CA), il 05/04/1966, C.F. STRGST66D05B354J;
54. TESA CINZIA, nata a NOVARA (NO), il 07/08/1969, C.F. TSECNZ69M47F952F;
55. VACCARISI FRANCESCA, nata a AVOLA (SR), il 11/08/1978, C.F. VCCFNC78M51A522I;
56. VADACCA DARIO, nato a CARMIANO (LE), il 18/07/1997, C.F. VDCDRA67L18B792D;
VITIELLO PASQUALE, nato a TORRE DEL GRECO (NA), il 28/04/1969, C.F. VTLPQL69D28L259D,
rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Vincenzina Salvatore, C.F. SLV VCN 72H43 A509X, PEC vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it, del foro di Avellino, con studio in Avellino nella Via Malta, 4, fax 0825062944, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE,
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI DI

- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

- **RESISTENTI**

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

A. Del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto l'indizione del concorso per

titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (pubblicato nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26.2.2016) nella parte in cui:

- **all'art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE** - prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare *esclusivamente* il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima **esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso del Diploma ISEF e, dunque, di un titolo considerato ancora valido per l'accesso all'insegnamento nella terza fascia delle Graduatorie d'istituto per le rispettive classi di concorso;**
- **all'art. 4, comma 3, - DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE** - prescrive che "[...] *i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione*", in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea.

B. Dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, nella parte in cui stabilisce che il possesso dell'*idoneità* all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, laddove interpretato nel senso dell'equivalenza semantica e giuridica del termine "*abilitazione*" e del termine "*idoneità*" e, dunque, nel senso che i docenti non abilitati, ma in possesso di titolo idoneo all'insegnamento ai sensi della Tabella A del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, non possono partecipare al concorso a cattedre bandito con il **Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016**

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

del diritto dei ricorrenti a essere ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

I ricorrenti, la cui specifica condizione è illustrata nella tabella allegata in coda al testo del ricorso, sono tutti aspiranti docenti in possesso del Diploma ISEF e, quindi, di un titolo idoneo all'insegnamento richiesto ai sensi della tabella A del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e valido per la partecipazione al concorso a cattedre ai sensi dell'art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Più precisamente, l'art. 402 del Testo Unico in materia di Istruzione - **Requisiti generali di ammissione al concorso a cattedre** aveva stabilito che, "fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341", ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) **laurea** conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, **od abilitazione** valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

Nel caso dei ricorrenti, invero, ai sensi della **colonna 2 della Tabella A del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998**, il diploma degli Istituti Superiori di Educazione Fisica era titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto e per la partecipazione al concorso a cattedre.

Proprio per questa ragione, il concorso a cattedre bandito con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012, all'art. 2, comma 2, aveva previsto la partecipazione alla selezione dei

candidati in possesso del Diploma ISEF conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 ovvero entro l'ultimo anno accademico utile per poter conseguire il titolo, all'indomani della trasformazione dell'ISEF in Istituto Universitario di Scienze Motorie e della istituzione del corso di Laurea in Scienze Motorie¹.

Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 - ossia il decreto che stabiliva le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - è stato abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 Febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. È stata, tuttavia, conservata la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento. L'art. 1, comma 107, della legge 107/2015, infatti, ha stabilito l'efficacia soltanto per il futuro (a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017) del requisito dell'abilitazione per l'ingresso nelle graduatorie d'istituto.

*

L'art. 3, comma 2, del DPR n. 19/2016, inoltre, ha espressamente stabilito che [...] Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami [...].

Il termine "idoneità all'insegnamento", riferito alle classi di concorso di cui alla Tabella A del DM del 30 gennaio 1998, non è sinonimo di "abilitazione", e sembra - invece - riferirsi alla idoneità del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento richiesto ai sensi della tabella A del previgente DM n. 39/1998.

*

Per i ricorrenti, quindi, in possesso di un titolo di studio ancora valido per insegnare nella scuola pubblica, la partecipazione al concorso a cattedre bandito con il DDG n. 106/2016 rappresenta l'estrema ed unica possibilità di poter insegnare. E, pertanto, essi intendono contestare l'illegittima esclusione dalla procedura concorsuale degli aspiranti docenti in possesso di un titolo valido per l'accesso all'insegnamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera C del Decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014 per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

¹ Con D. Lgs. n. 178 dell'8.5.1998 l'ISEF di Roma è stato trasformato in istituto universitario statale e ha assunto la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie; mentre il corso di laurea in scienze motorie è stato attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000.

A. SUI REQUISITI DI AMMISSIONE

PRIMO MOTIVO: FALSA O ERRONEA APPLICAZIONE D. LGS N. 178/1998; FALSA O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 110, DELLA LEGGE 107/2015; FALSA APPLICAZIONE E/O VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DPR N.19/2016; MANCATO COORDINAMENTO CON IL REGIME DEROGATORIO PREVISTO DALLA PRIMA ALINEA DELL'ART. 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 PER TUTTI I DOCENTI CHE NON HANNO POTUTO ACCEDERE AD UNA PROCEDURA DI ABILITAZIONE ORDINAMENTALE. VIOLAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1998, N. 460.

Come già esposto in fatto, **il DDG n. 82 del 24 settembre 2012, all'art. 2, comma 2,² aveva previsto la partecipazione alla selezione dei candidati in possesso del Diploma ISEF conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 ovvero entro l'ultimo anno accademico utile per poter conseguire il titolo prima della attivazione del corso di laurea in Scienze Motorie.**

Tuttavia, la procedura di abilitazione attivata all'indomani dell'ultimo concorso a cattedre con il Decreto Ministeriale n. 81/13, prevista anche per i docenti in possesso del Diploma ISEF, è stata interdetta ai ricorrenti per i quali **non vi è stato alcun percorso di abilitazione ordinamentale.**

Sul punto, il Decreto Ministeriale n. 81/13 aveva previsto una sessione di abilitazione aperta a tutte le classi concorsuali, ma tale procedura di abilitazione speciale (in sigla PAS) è stata **riservata soltanto a chi, entro l'anno scolastico 2011/2012, aveva maturato il requisito di servizio di 540 giorni suddivisi in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno.**

² L'art. 2 del DDG n.82/2012 testualmente prevede:

1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.

2. (...).

3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999:

a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;

b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l'anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l'anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

I ricorrenti, dunque, **non hanno potuto partecipare a questa procedura di abilitazione riservata perché nel 2013 non avevano svolto servizio in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno. Senonché, il Consiglio di Stato, con la sentenza 4751 del 14/10/2015, ha ritenuto illegittimo proprio il requisito di servizio 180 giorni in tre anni scolastici in quanto** *"nelle premesse del decreto ministeriale impugnato (d.m. n. 58 del 2013), recante l'attivazione dei percorsi abilitanti speciali, non risultano richiamate norme di fonte primaria o comunque idonee motivazioni alla base del diverso requisito di servizio richiesto, individuato (come sintetizzato nella parte in fatto della sentenza di primo grado) nel "precedente servizio di 540 giorni suddivisi in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno", essendo peraltro citata quale ultima legge precedente su fattispecie analoga la legge n. 143 del 2004 e relativi decreti applicativi. Le ragioni della intervenuta modifica dei requisiti di servizio legittimanti la partecipazione ai percorsi abilitanti, oltre a non desumersi ex se da elementi di obiettiva ragionevolezza, non si rinviene neppure nelle disposizioni del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, citato in particolare nelle premesse del d.m. qui impugnato, in quanto istitutivo dei percorsi abilitanti speciali (agli art. 15, commi 1-bis e seguenti) ed emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per il quale <<...con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ...è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale...del personale docente...>>. Infatti, tale ultima disposizione non reca alcuna significativa innovazione rispetto all'indirizzo della normativa primaria precedente, non potendosi correlare tale implementazione innovativa sui requisiti di servizio al regolamento ministeriale autorizzato con la norma stessa; deve essere di conseguenza accolto l'appello anche a motivo della dedotta, ingiustificata disparità di trattamento che la nuova normativa viene a determinare in danno dei ricorrenti (rispetto a tutti i candidati ammessi ai PAS negli anni precedenti) derivante dalla irragionevole previsione, nel decreto qui impugnato, di requisiti di ammissione ai corsi speciali diversi da quelli prima richiesti per identiche o del tutto analoghe fattispecie, con l'effetto di non ugualmente valorizzare il servizio svolto dai ricorrenti stessi".*

Pertanto, in tal quadro dei fatti, il regime derogatorio previsto dalla prima alinea dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e già recepita dall'art. 2, comma 2, del DDG n. 82 del 24 settembre 2012 può dirsi rispettato soltanto se TUTTI i docenti che non hanno potuto conseguire l'abilitazione possono partecipare al primo concorso a cattedra, purché in possesso del titolo di accesso all'insegnamento richiesto.

La mancata previsione della clausola di salvaguardia nel bando del concorso indetto con il DDG 106/2016 determina, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai candidati che hanno potuto beneficiare del regime derogatorio in occasione del concorso a cattedre previsto dal D.D.G. 82/2012.

In sintesi, è possibile affermare, senza possibilità di alcuna smentita, **che i ricorrenti, dopo il concorso del 2012, non sono stati messi in alcun modo nelle condizioni di conseguire l'abilitazione perché i percorsi speciali di abilitazioni sono stati riservati ai soli docenti in possesso di un requisito di servizio dichiarato poi illegittimo dal Consiglio di Stato.**

*

È, dunque, evidente che - **non essendo mutati i presupposti fattuali dell'assenza di una procedura di abilitazione esperibile dai ricorrenti** - in occasione del concorso a cattedre bandito con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016 **il MIUR avrebbe dovuto riproporre la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 2, del DDG n. 82 del 24 settembre 2012;** avrebbe, cioè, dovuto consentire la **partecipazione alla procedura selettiva dei docenti in possesso del Diploma ISEF in quanto in possesso di idoneo titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, ossia dell'unico titolo di studio che questi insegnanti potevano conseguire.**

Pertanto, occorrerà notare che per **gli odierni ricorrenti, in possesso di un titolo ancora valido per accedere all'insegnamento, la partecipazione al concorso a cattedre bandito con il DDG n. 106 del 26 febbraio 2016 rappresenta l'estrema e unica possibilità per potere lavorare.**

*

Alla luce di tali premesse, appare evidente che **l'esclusione dei docenti in possesso del Diploma ISEF dal predetto concorso non potrebbe essere giustificata dall'apparente applicazione dell'art. 1, comma 110, della Legge 107/2015 a norma del quale "[...] alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento [...]."**

E ciò perché **l'accesso alle procedure concorsuali riservato agli abilitati era già previsto dall'art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,** ma tale previsione normativa doveva (e deve) necessariamente essere raccordata con un **regime**

derogatorio finalizzato alla salvaguardia dei docenti che non hanno potuto intraprendere alcun percorso di abilitazione.

Ebbene, per i ricorrenti non è mai scattata la clausola di salvaguardia che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DDG n. 82 del 24 settembre 2012, aveva consentito ai soliti docenti in possesso del Diploma ISEF di partecipare alla procedura selettiva con il titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.

Poste queste premesse, appare evidente che **la norma di cui all'art. art. 1, comma 110, della Legge n. 107/2015** (ossia la norma che richiede il possesso dell'abilitazione per la partecipazione al concorso a cattedre), **per essere immune da censure di illegittimità costituzionale, deve essere raccordata con il regime derogatorio - ad tempus - previsto dalla prima alinea dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ossia con il meccanismo di salvaguardia per i docenti in possesso dei pregressi titoli di studio idonei per l'accesso al concorso, che non avrebbero potuto in nessun modo conseguire l'abilitazione in tempi utili per la partecipazione alla prima procedura selettiva successiva al passaggio al sistema di abilitazione universitario.**

*

A ciò si aggiunga che, per i ricorrenti che hanno partecipato alla selezione per le classi concorsuali in cui il numero dei docenti abilitati è insufficiente rispetto all'esigenza di assicurare una efficace procedura selettiva, emerge un ulteriore motivo di illegittimità del bando oggi impugnato.

Infatti, per tali ricorrenti, il bando è illegittimo perché non ha tenuto conto della **deroga disposta dall'art. 4 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, che consente la partecipazione al concorso a cattedre, anche dopo il passaggio al sistema universitario di abilitazione, "agli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione, di partecipare ... quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento"**.

L'applicazione di quest'ultima previsione normativa avrebbe consentito, dunque, di assicurare una soluzione all'attuale situazione di **carezza di abilitati nelle discipline bandite dal MIUR senza la previa attivazione di percorsi idoneativi ordinamentali.**

All'incontro, la scelta operata dal MIUR che ha ritenuto inapplicabile tale disposizione non consente di cogliere la motivazione giuridica ad essa sottesa, rendendo l'operato della P.A. persino illogico nella parte in cui si pretende di escludere dalla platea degli aspiranti

docenti coloro che per anni hanno garantito la continuità didattica in discipline prive di canali di abilitazione ordinari.

In contrario non pare possa certo eccepirsi che tale disposizione sarebbe stata implicitamente abrogata dalla L. n. 107/2015 in quanto **l'art. 4 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460**, costituisce una norma speciale, per cui trova applicazione il principio *“lex posterior generalis non derogat legi priori speciali”*.

La giurisprudenza ha infatti rimarcato che “Una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti od espressi della fonte legislativa, in esecuzione od attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest'ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge.” (così: Cassazione civile sez. III 6/06/2006, n. 13252, e in termini Cass. n. 7905/2005).

Ne può sottacersi che **implicita abrogazione** può parlarsi solo quando vi è una assoluta **incompatibilità logico giuridica alla contemporanea applicazione delle due disposizioni**, tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva; **nel caso di specie invece è ben possibile un coordinamento tra la l. n. 107/15 e il DI n. 460/98**. La giurisprudenza ha infatti chiarito che *“incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione* cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della “ratio legis” della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata” (così: **Cass. 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2502**).

*

SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DEI DIRITTI ACQUISITI, E DEI PRINCIPI ANCHE COMUNITARI DI AFFIDAMENTO E PROPORZIONALITÀ E DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA PRIMARIA SOPRA RICHIAMATA O QUESTIONE

DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR.

Stando così le cose, non è chi non veda come una diversa interpretazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, tale da travolgere la clausola di salvaguardia anche per chi non ha potuto in nessun modo conseguire l'abilitazione, determinerebbe la **chiara violazione del principio dell'affidamento**. I ricorrenti, infatti, **confidavano di possedere un titolo idoneo per la partecipazione al concorso a cattedre in base alla clausola di salvaguardia prevista dalla prima alinea dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, per i docenti che non avrebbero potuto in nessun modo conseguire l'abilitazione.

E, invero, **il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini**. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una **sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77)**, che lo ha poi qualificato «**principio fondamentale della comunità**» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come **principio della «civiltà europea»**, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

LA CORTE COSTITUZIONALE HA INFATTI COSTANTEMENTE RIBADITO "IL VALORE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)" (così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un

legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una **equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco** e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemperato").

Invero la Consulta "ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla **salvaguardia**, oltre che dei principi costituzionali, di altri **fondamentali valori di civiltà giuridica**, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la **tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto**; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto)." (così, ex multis: Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; id., 19 giugno 2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire "la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma."). In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale "è consolidato il **principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica**, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto" (così: Corte Cost., 16 luglio 2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte Cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte Cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte Cost., 11/12/2015, n. 260).

In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il quale ha anche recentemente ribadito come "Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla **tutela del legittimo affidamento**, dalla **coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico** e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355, S.D.C. ed altro c. Università degli Studi di Roma "La Sapienza).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui **la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»** (Cassazione sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché ordinanza n. 26505 del 2006).

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame, anche perché le disposizioni oggi impugnate, se interpretate in senso ostativo della partecipazione dei ricorrenti al concorso a cattedre, non **lederebbero** soltanto **il principio di affidamento**, ma **confliggerebbero** anche con il **fondamentale canone di civiltà giuridica secondo il quale *ad impossibilia nemo tenetur***.

Come abbiamo già più volte osservato, infatti, i **ricorrenti non sono in possesso del titolo di abilitazione perché non hanno potuto partecipare ai percorsi di abilitazione istituiti all'indomani del concorso a cattedre del 2012 che, all'incontro, aveva consentito loro di partecipare *pleno iure* alla selezione.**

*

Alla luce di tali premesse, dunque, **se l'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19**, nella parte in cui stabilisce che il possesso dell'*idoneità* all'insegnamento costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami **dovesse essere interpretato nel senso dell'equivalenza semantica del termine "*abilitazione*" e del termine "*idoneità*"** - e, dunque, nel senso che i docenti non abilitati, ma in possesso di titolo idoneo all'insegnamento, ai sensi della Tabella A del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, non possono partecipare al concorso a cattedre bandito con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016 - tale disposizione sarebbe del tutto illegittima.

TERZO MOTIVO: CONSERVAZIONE DELLA VALIDITÀ DEI VECCHI TITOLI D'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO PER TUTTI GLI ASPIRANTI GIÀ INSERITI NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL DECRETO LEGISLATIVO, 28/01/2016, N. 15.

L'esclusione dalla procedura concorsuale non dipende dall'assenza di un titolo idoneo all'insegnamento. Il titolo di studio dei ricorrenti, infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera C del decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014 (decreto di aggiornamento delle graduatorie d'istituto docenti per il triennio 2014-2017), ha consentito l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e la conseguente individuazione per il conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola pubblica.

Occorre osservare che l'art. 1, comma 107, della legge 107/2015, stabilendo l'efficacia soltanto *per il futuro* del requisito dell'abilitazione per l'ingresso nelle graduatorie d'istituto, ha mantenuto la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento (già stabiliti dalla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, così come richiamata dall'art. 3, comma 2, del DPR n. 19/2016) per le supplenze anche su posti vacanti.

*

A ciò si aggiunga che i suddetti titoli di studio che danno accesso all'insegnamento sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge "qualifiche professionali" rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea.

La professione di insegnante in Italia, infatti, è una "*professione regolamentata*" e, in relazione ad essa, trovano piena e completa applicazione le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE che normano e regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

Più precisamente, alla luce della normativa comunitaria sopra richiamata è possibile giungere alle seguenti definizioni normative:

a) DEFINIZIONE DI PROFESSIONE REGOLAMENTATA:

- Direttiva 2005/36/CE: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate **qualifiche professionali**;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: [...] 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una **qualifica professionale**;

b) DEFINIZIONE DI QUALIFICHE PROFESSIONALI:

- Direttiva 2005/36/CE: le **qualifiche attestate da un titolo di formazione**, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o **un'esperienza professionale**;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o **un'esperienza professionale** (omissis);

c) DEFINIZIONE DI TITOLO DI FORMAZIONE:

- Direttiva 2005/36/CE: **diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità** di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che **sanciscono una formazione professionale acquisita** in maniera preponderante nella Comunità;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: **diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato** secondo particolari discipline che **certificano il possesso di una formazione professionale** acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità.

DA QUESTE DEFINIZIONI NORMATIVE, DUNQUE EMERGE CON CHIAREZZA CHE:

- La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il **possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata**, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di **"titolo di formazione"** e quindi di **"qualifica professionale"** utile all'esercizio della **"professione regolamentata"**;
- **I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione** e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di **"qualifica professionale"** adottata dalla normativa dell'Unione Europea;
- Le **procedure definite "abilitanti"** dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di **"qualifica professionale"** adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una **"formazione regolamentata"** ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento

attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che **il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso** conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;

- Con **D.M. 30 gennaio 1998 n. 39** e sue successive modificazioni è stato definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il **valore di titolo di accesso all'esercizio della professione di docente** e quindi, in applicazione della norma comunitaria, di **titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale"**. A tale scopo è utile precisare che, ai sensi del D.M. 56/09, del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 e del D.M. 353 del 22 maggio 2014, ossia dei decreti che hanno disciplinato gli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e d'istituto, i docenti in possesso di tali titoli (lauree specialistiche o magistrali o titoli equipollenti) sono definiti quali **"possessori di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto"**. Come abbiamo già detto, **il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, approvato con DPR n. 19/2016, ha abrogato il DM n. 39/1998, ma è stata conservata la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento per i docenti già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto.** L'art. 1, comma 107, della legge 107/2015, infatti, ha stabilito l'efficacia soltanto *per il futuro* (a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017) del requisito dell'abilitazione per l'ingresso nelle graduatorie d'istituto;
- **Al personale docente in possesso di tali titoli sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente svolta in piena autonomia**, quali, a solo titolo d'esempio chiarificatore: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio;
- Il personale assunto in virtù del possesso dei citati titoli può compiere, nell'esercizio del suo servizio, ogni atto avente valore legale finalizzato alla valutazione degli alunni/studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio;

- In virtù di quanto sopra esposto, **gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti "abilitanti" o di "idoneità" dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.**

*

Quanto sopra esposto risulta confermato dalla **Direttiva 2013/55/UE**, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la prestazione dei relativi servizi. Quest'ultima Direttiva, **recepita con il cit. D. Lgs 28 gennaio 2016, n. 15**, ha modificato la precedente direttiva n. 2005/36/CE, e sostituito il punto 2 dell'allegato del cosiddetto "*regolamento IMI*", vale a dire il Regolamento (UE) n. 1024/2012 concernente la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, sancendo il **superamento della comparazione dei soli livelli di qualifica ai fini del riconoscimento professionale nel senso che devono essere considerate anche le conoscenze e le abilità acquisite con l'esperienza professionale o mediante formazione permanente.**

Si deve, poi, ricordare che l'articolo 49 TFUE mira a garantire che qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata benefici del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

B. SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA.

ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE CHE LE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO POSSA ESSERE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L'USO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la registrazione delle domande di partecipazione al concorso è stato consegnato in modo tale da

determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

In altri termini, i candidati oggi ricorrenti non hanno potuto presentare la propria domanda di ammissione alle procedure di assunzione attraverso la funzione disponibile sul portale *on line* del MIUR perché il sistema telematico predisposto dall'amministrazione resistente non consentiva di dichiarare un titolo di accesso diverso dall'abilitazione.

I ricorrenti, dunque, hanno dovuto presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea, con raccomandata AR, e ciò pur nella consapevolezza che, ai sensi del bando oggi impugnato, tali domande non sarebbero state prese in considerazione.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 art. 51 della Costituzione di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico congegnato in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR può assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *"tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza"*.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati. Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti.

Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, *ex post*, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione dei ricorrenti dalle prove concorsuali che si svolgeranno a partire dal 28 Aprile c.a.

Dunque i ricorrenti hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dalla partecipazione della ricorrente alle procedure selettive.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi *sub iudice*.

In proposito, il **CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2** (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che **l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.**

È stato così riaffermato il principio per cui **la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.**

CIÒ CHE IMPORTA È CHE SI GIUNGA AL MERITO RE ADHUC INTEGRA, IN MODO DA EVITARE IL DANNO GRAVE E IRREPARABILE DELLA RICORRENTE, CONSENTENDOGLI DI PARTECIPARE ALLE PROVE CONCORSALE A PARITÀ DI CONDIZIONI CON GLI ALTRI CONCORRENTI, ED A SCONGIURARE IL RISCHIO PER L'AMMINISTRAZIONE DI UNA INVALIDAZIONE TOTALE DELL'INTERA PROCEDURA CONCORSALE.

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale per cui è causa.

NEL MERITO

1. annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti, previa eventuale declaratoria della rilevanza e non manifesta infondatezza - e conseguente remissione alla Corte Costituzionale - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per i motivi esposti nel ricorso.
2. In subordine condannare il convenuto Ministero al risarcimento in forma specifica con conseguente condanna del MIUR a considerare validamente prodotta la domanda del ricorrente di partecipazione alla procedura concorsuale.

SI ALLEGA TABELLA ESPLICATIVA DELLA POSIZIONE DEI RICORRENTI

Nome del ricorrente	Disciplina per cui si intende concorrere	Regione in cui è stata presentata la domanda di partecipazione al concorso	Data prova scritta
---------------------	--	--	--------------------

AIELLO PIETRO	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
BARBARO MARCELLA	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
BASILE TONILARIO	A-48,A-49	PUGLIA	26/05/2016
BONIFACIO LUIGI MARIA ANDREA	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
BRAGA GIULIO	A-48,A-49	EMILIA-ROMAGNA	26/05/2016
CARUSO SERGIO	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
CASALICCHIO MAURO	A-48,A-49	EMILIA-ROMAGNA	26/05/2016
CERUTI ALESSIA	A-48,A-49	EMILIA-ROMAGNA	26/05/2016
CIFERNI ROBERTO	A-48,A-49	MARCHE	26/05/2016
CIOTOLA MAURIZIO	A-48	MARCHE	26/05/2016
CONIGLIONE SALVATORE GIUSEPPE	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
CONTANGELO NICOLA	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
CORALLO FRANCESCO	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
CORRAO ALESSANDRA	A-49	SICILIA	26/05/2016
CRITESI DANIELE	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
CUCUZZA DANIELA	A-48,A-49	EMILIA-ROMAGNA	26/05/2016
CURTI NADIA	A-48,A-49	EMILIA-ROMAGNA	26/05/2016
D'AMBROSIO ANTONIO	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
D'ANGELO ROSA	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
D'AQUINO RAFFAELA	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
DI GIACINTO ANTONELLA	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
DI NATALE SALVATORE	A-48,A-49	PIEMONTE	26/05/2016
DISTANTE ANTONELLO	A-48,A-49	FRIULI-VENEZIA GIULIA	26/05/2016
FARENGA LUCA	A-48,A-49	LAZIO	26/05/2016
FRASCA CLAUDIO	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
GALARDI MARIACRISTIANA	A-48,A-49	TOSCANA	26/05/2016
GIAQUINTO GINA	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
INGORDINI IVANA	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
LI CASTRI FRANCESCA	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
LONGOBARDI FRANCESCO	A-48,A-49	PUGLIA	26/05/2016
MALFATTI ANTONIA	A-48,A-49	LOMBARDIA	26/05/2016
MANGHI MARTINO	A-48,A-49	PIEMONTE	26/05/2016
MARINANGELI GIANLUIGI	A-48,A-49	MARCHE	26/05/2016
MARRONE ACCURSIO	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
MARTORINA ROSSANA	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
MATTIUSI GIANMARCO	A-49	FRIULI-VENEZIA GIULIA	26/05/2016
MONTEFORTE ERIKA	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
MONTI ROBERTA	A-48,A-49	LOMBARDIA	26/05/2016
MORRONE GIUSEPPE CRISTIAN	A-48,A-49	LAZIO	26/05/2016
PANINI ILENIA	A-48,A-49	EMILIA-ROMAGNA	26/05/2016

PETTI ANTONIO	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
PICONE MARIA	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
PIERVERGILI DANIELE	A-48,A-49	LAZIO	26/05/2016
PISCITELLI ROBERTO	A-48,A-49	LAZIO	26/05/2016
PLACINO ODOARDO	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
PRIULLA FLAVIO	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
RAMUNNI LUIGI	A-48,A-49	PUGLIA	26/05/2016
SALERNO ROSARIO	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
SAVOCA MICHELE	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
SORRENTINO ILIC	A-48,A-49	ABRUZZO	26/05/2016
SPINA ANGELO	A-48,A-49	LOMBARDIA	26/05/2016
STOPPIGLIA EVELIN	A-49	VENETO	26/05/2016
STRIANESE AUGUSTO	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016
TESA CINZIA	A-48,A-49	PIEMONTE	26/05/2016
VACCARISI FRANCESCA	A-48,A-49	SICILIA	26/05/2016
VADACCA DARIO	A-48,A-49	PUGLIA	26/05/2016
VITIELLO PASQUALE	A-48,A-49	CAMPANIA	26/05/2016

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, li 20.04.2016

Avv. Vincenzina Salvatore

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12

2. **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia** presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12